

STATUTO DI ASSOCIAZIONE CONSIGLIO DI QUARTIERE N. 7

Art. 1. - E' costituita l'Associazione CONSIGLIO DI QUARTIERE N. 7 "Santa Croce - Maglio di Giavenale" di seguito CdQ 7, libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del codice civile, nonché del presente Statuto e nel rispetto del regolamento comunale dei Consigli di Quartiere. Ha sede a Schio in Viale Santa Croce, 57.

Art. 2. - L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- rappresentare nei confronti del Comune di Schio le esigenze delle rispettive comunità;
- favorire la partecipazione degli abitanti del Quartiere alla formazione delle decisioni che riguardano, allo svolgimento e al controllo delle attività pubbliche;
- contribuire fattivamente alla gestione del patrimonio pubblico e delle risorse collettive;
- consolidare e diffondere il principio della solidarietà e/o ogni altro fattore di aggregazione della popolazione del Quartiere;
- promuovere, anche in collaborazione con le analoghe associazioni degli altri quartieri, attività culturali, sociali, sportive ricreative;
- contribuire al sostegno di progetti di interesse della comunità del quartiere.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione può avvalersi in via stabile anche di terze persone volontarie non socie purché nominativamente individuate dal Consiglio Direttivo.

Art. 3. - Sono **organi dell'Associazione** :

- l'Assemblea dei soci;
- il Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Proviviri, qualora l'assemblea ne ritenga opportuna la nomina.

Tutte le cariche e le qualità nell'ambito dell'associazione sono assunte e svolte a titolo gratuito.

Art. 4. - **L'assemblea dei soci** è l'organo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali, per le singole deliberazioni, ha diritto ad un voto. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 7 giorni prima della data dell'assemblea.

I verbali delle delibere assembleari sono depositati presso la sede a disposizione dei soci.

L'assemblea ordinaria ha le seguenti competenze: a) modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto; b) approvazione del bilancio annuale; c) approvazione del regolamento interno; d) scioglimento dell'associazione (voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci).

Art. 5. - L'associazione è aperta a tutti coloro che sono maggiorenni e sono residenti nel quartiere e sono interessati e disponibili alla fattiva realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Nell'associazione esiste solo la figura del socio ordinario. L'ammissione del socio ordinario è deliberata dal Direttivo a seguito di domanda scritta del richiedente e prevede una quota associativa approvata annualmente. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto

e l'eventuale regolamento interno nonché le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio al perseguimento degli scopi, all'immagine o al patrimonio dell'associazione, il Direttivo può, dandone adeguata motivazione, deliberare a maggioranza assoluta dei suoi componenti il richiamo, la diffida o l'espulsione del socio a seconda della gravità del pregiudizio arrecato.

Art. 6. - Il Direttivo del Consiglio di Quartiere è l'organo amministrativo ed esecutivo dell'Associazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed è formato da 9 consiglieri, compreso il Presidente. Il Direttivo esprime la volontà collettiva dei cittadini del Quartiere e ne rappresenta i bisogni e le esigenze.

I componenti del direttivo vengono eletti e decadono secondo la disciplina prevista dal Regolamento comunale dei Consigli di Quartiere. La prima seduta del Direttivo a seguito delle elezioni è convocata dal consigliere anziano (ovvero quello che ha ottenuto maggiori preferenze) entro 20 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve svolgersi entro 10 giorni dalla convocazione. Il Direttivo, nella seduta di insediamento, tenendo conto del risultato elettorale, e della disponibilità degli interessati elegge al proprio interno il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario e il Tesoriere. Con lo stesso principio il Direttivo sostituisce i consiglieri decaduti o cessati.

In caso di mancato raggiungimento del quorum previsto dal regolamento comunale per le elezioni il Direttivo sarà eletto dall'assemblea dei soci sulla stessa lista unica presentata per le elezioni. A tal fine l'assemblea viene convocata dal presidente uscente entro 20 giorni dalla pubblicazione dei dati elettorali.

Il direttivo è convocato dal Presidente o da almeno un terzo dei consiglieri. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti ed è richiesto l'intervento del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice-presidente.

Le sedute del Direttivo sono pubbliche e vanno verbalizzate per iscritto dal Segretario. Copia del verbale va trasmessa al Comune. I verbali sono pubblici.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive, viene dichiarato decaduto.

Art. 7. - Il Presidente viene eletto dal Direttivo a maggioranza assoluta tra i propri componenti. Se, dopo due votazioni, nessuno ottiene la maggioranza assoluta si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati.

Il Presidente rappresenta l'associazione; convoca e presiede l'Assemblea, il Direttivo e l'Incontro pubblico di Quartiere previsti dal Regolamento comunale dei CdQ; cura i rapporti con i rappresentanti del Comune designati a relazionarsi con i Quartieri; fa parte della consulta dei presidenti come disciplinata dal regolamento comunale; cura i rapporti con gli altri Consigli di Quartiere; attiva le procedure per il rinnovo delle cariche; è responsabile della gestione dei servizi e delle strutture affidate dal Comune.

Il Presidente è coadiuvato dal Vice-presidente, che lo sostituisce in caso di assenza e/o impedimento. In caso di cessazione del Presidente subentra nella carica il Vicepresidente ed il Direttivo elegge a maggioranza assoluta un nuovo Vicepresidente. Il Presidente può ricoprire tale carica per un massimo di due mandati consecutivi.

Il Presidente è affiancato dai Componenti del Direttivo che partecipano attivamente alla vita del Consiglio di Quartiere.

Art. 8. - Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Direttivo.

Art. 9. - Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 10. - Il Collegio dei Proviviri, qualora l'Assemblea ritenga opportuno nominarlo, costituisce l'organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti all'interno dell'Associazione.

I Proviviri sono nominati dall'Assemblea in un numero di tre, durano in carica per il tempo di durata

della carica del consiglio direttivo e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. La carica di Proboviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo. Compiti del Collegio dei Probiviri sono:

- a) decisione, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per controversie interne all'Associazione; il loro lodo arbitrale è inappellabile;
- b) parere obbligatorio, ma non vincolante, sull'esclusione dei soci che sono stati deferiti dal Consiglio Direttivo nei casi previsti dall'Art. 5.

Il giudizio insindacabile del Collegio dei probiviri viene inviato al Consiglio Direttivo che adotterà poi i previsti provvedimenti attuativi.

Art. 11. - Il patrimonio e le risorse economiche dell'associazione sono costituiti dai beni immobili e mobili acquisiti a diverso titolo, dai contributi dell'Amministrazione, dalle eventuali quote associative, dai contributi dei privati e dalle entrate derivanti dalle attività poste in essere. Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi sociali di cui all'art. 2 del presente Statuto. Le obbligazioni assunte dall'associazione oltre il patrimonio di cui al punto precedente rimangono a carico dei soggetti responsabili, senza possibilità di rivalsa nei confronti del Comune. In caso di scioglimento dell'associazione i beni immobili e/o mobili rimasti dopo aver adempiuto alle obbligazioni poste in essere in nome e per conto dell'associazione stessa vengono devoluti al Comune di Schio.

Art. 12. - L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Direttivo redige il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

E' vietato distribuire, sotto qualsiasi forma e modalità, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione. Eventuali utili o avanzi potranno essere utilizzati per il perseguimento degli scopi associativi di cui all'art. 2 del presente statuto.

Art. 13. - Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si rinvia a quanto stabilito dal Codice Civile, dallo Statuto Comunale, dal Regolamento comunale dei Consigli di Quartiere e dal Regolamento Comunale sugli istituti di partecipazione popolare.